


COMUNE DI ROVETTA ¹⁵ in data **10 MAR. 1995**

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI**



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI INTERNI

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1974, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1973, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana e' disciplinato dall'apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformita' all'art. 59 del D.Lgs. 507/1973, con deliberazione consiliare n.38 in data 30.07.1983. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacita' dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cosi' come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa e' effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa e' dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita'.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.

1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unita' immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati all'attività del culto vera e propria e alle aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono in stretta pertinenza della impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del

1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite assa-
le operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radio-
terapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di de-
genza che, su certificazione del direttore sanitario, ospi-
tano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece
soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture
sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposi-
to, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degen-
za che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive,
le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti loca-
li, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclu-
sione della tassa;

c) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si for-
mano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui
all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione
dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono pre-
sentare agli uffici del Settore Tributi del Comune la dichiarazio-
ne che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali
per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, op-
pure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossi-
ci o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la de-
scrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dalla
attività esercitata e deve essere corredata con:

- .. fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, previ-
sta dalle vigenti disposizioni di legge;
- .. fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali,
tossici o nocivi di cui all'art. 3 - comma 5 - del Decreto Legge
n. 397/1988 convertito dalla legge 475/1988 (fotocopia delle co-
partine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti
prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati
apposti i timbri di vidimazione);
- .. fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiu-
ti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Pro-
vincia (art. 3 - comma 3 - del Decreto Legge n. 397/1988 conver-
tito dalla Legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività
quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consun-
tiva.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i qua-
li non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei ri-
fiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privati-
va comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione ci-
vile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di
Stato esteri.

6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal
Comune di Rovetta che insistono sul suo territorio.

Art. 6 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993,
e' commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per
unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani in-
terni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo
di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello
smaltimento.

2. La superficie tassabile e' misurata sul filo interno dei muri o

sul perimetro interno della area scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa e' dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili e' svolto in regime di privativa. La tassa e' comunque applicata per intero ancorche' si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio e' attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa e' dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 200 mt.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 200 mt. e fino a 500 mt.
 - c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 500 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1998, al verificarsi delle quali il tributo e' dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacita' si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determina l'impossibilita' per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacita' ricettiva.

Art. 8 - Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1998, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini;
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 40 condomini;

- aumento del 2% agli alloggi siti in edifici sino a 40 condomini.

Art. 9 - Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

Art. 10 - Esenzioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 11, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:

X a) sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa dal parte del Comune. L'esonero di cui trattasi e' accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Rovetta, attestante la sopraindicata circostanza;

b) sono, altresi', esonerate dalla tassa le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione; nonche' le Scuole Materne non Statali a cui il Comune partecipa nelle spese di gestione;

c) la tassa e' ridotta del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali:

- „ amministrazioni dello Stato, amministrazione Provinciale di Bergamo, Regione Lombardia, consorzi fra detti Enti e consorzi dei quali fa parte il Comune di Rovetta;
- „ distretti di Unita' Socio Sanitarie Locali;

2. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

(*) Nota: il Comune puo' determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.

3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione

predetta.

Art. 11 - Riduzioni

1. Sono computate per la meta' le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto-notata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: nessuna riduzione;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta: nessuna riduzione;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: nessuna riduzione;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale: nessuna riduzione;
 - f) attivita' produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: nessuna riduzione;
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio e' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita dalla classificazione delle categorie previste nell'art. 9 del presente regolamento, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e che non comportano il pagamento della T.O.S.A.F., la tassa giornaliera di smaltimento puo' essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 - Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 Ottobre o altro termine stabilito dalla Legge il Comune delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del controllo di legittimita', la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/1989, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 144/1989, e dall'art. 21 del Decreto Legge n. 8/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 68/1993, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimita' o in ottemperanza a decisione definitiva, e' confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

Art. 14 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprieta' e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonche' luogo e data di nascita delle persone

- fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono sono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dello anno di cessazione del tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dallo utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e' disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia e' da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

Art. 16 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17 - Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento

sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 18 - Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 16 e' iscritto a cura del funzionario responsabile del servizio in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
2. Nei ruoli suppletivi, sono di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonche' quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli art. 11, 12 escluso il primo comma, 13, 18 primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 Settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 19 - Poteri dei Comuni

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, del D.Lgs. 507/93, l'ufficio comunale puo' rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; puo' utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero

il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 16, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 20 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione di poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti, dispone i rimborsi, sottoscrive i ruoli.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione dell'art. 79 del D.Lgs. 507/93, modificato dall'art. 20 del D.L. 530/94.

Art. 22 - Rinvio ad altre disposizioni di Legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, nonché alle norme di Legge ivi richiamate.

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del Regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusioni della tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Classi di contribuenza
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 - Deliberazione di tariffa
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Decorrenza della tassa
- Art. 16 - Mezzi di controllo
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Riscossione
- Art. 19 - Poteri dei Comuni
- Art. 20 - Funzionario responsabile
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Art. 22 - Rinvio ad altre disposizioni di legge